

Informativa per la clientela di studio

N. 143 del 09.12.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il nuovo limite alla circolazione del contante

*A partire da **martedì 6 dicembre** il nuovo limite alla circolazione del contante è pari a 1.000 €. La norma è contenuta nel D.L. n. 201/2011 pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2011. Trattandosi di un Decreto Legge il nuovo limite entra in vigore subito. Pertanto, essendo il Decreto pubblicato in G.U. n. 284 (Suppl. Ordinario n. 251) il 6 dicembre, il nuovo limite decorre da tale data.*

Premessa

A decorrere dal 6.12.2011, l'art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha **ridotto ad € 1.000** il limite per l'utilizzo:

- del denaro contante;
- degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

L'utilizzo del contante

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.

I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.

L'utilizzo degli assegni

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste debbano rilasciare i moduli di assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli in forma libera, ossia **senza la clausola di non trasferibilità**, sono rilasciati soltanto:

- a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).

Con l'introduzione dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente **per importi inferiori a € 1.000**.

L'utilizzo dei libretti deposito al portatore

In caso di **libretti di deposito bancari o postali al portatore**:

- il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000.
Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà:
 - ✓ estinguere il libretto;ovvero
 - ✓ ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al predetto limite;
- in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

Sanzioni

Le violazioni sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria** dall'1% al 40% dell'importo trasferito (come previsto dal co. 1 dell'art. 58), che non può essere inferiore nel minimo a euro 3.000 e, nel caso di violazioni superiori a euro 50.000, ad euro 15.000.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍